



ORDINANZA DEL SINDACO N. 47 DEL 03-02-2018

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CARNEVALE PAVONENSE 2018" 08-11-13 FEBBRAIO 2018

IL SINDACO

- Visto che il Ministero dell'Interno con circolare n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- Visto, altresì, che nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità".

ORDINA

**DALLE ORE 14.00 DEL 08/02/2018 ALLE ORE 21.00,
DALLE ORE 14.00 DEL 11/02/2018, ALLE ORE 21.00,
DALLE ORE 14.00 DEL 13/02/2018 ALLE ORE 21.00.**

Il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria):

1. Agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area come di seguito perimetrata: della Via del Mare da Via Roma a Via Latina e tutte le Vie che confluiscono in detto tratto, circoscritta all'interno del perimetro della allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Le bottiglie in plastica devono essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
3. Agli esercenti e titolari degli esercizi di cui al punto 1. di informare l'utenza di tale divieto attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi o punti vendita;
4. A chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1., il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere.

Le violazioni di cui ai suddetti punti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 oltre alle

spese di notifica e di procedimento, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.

Le violazioni di cui ai suddetti punti comportano, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti o contenitori di vetro, lattine e tappi in plastica.

DISPONE ALTRESÌ CHE

1. L'inosservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporterà anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente ed, in particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 e 12 bis del D.L. n. 14/2017 convertito con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 (sospensione dell'attività per un massimo di gg. 15 disposta ai sensi dell'art. 100 TULPS);
2. Le Forze dell'Ordine e della Polizia Locale sono incaricate della osservanza sulla esecuzione del presente provvedimento;
3. La presente ordinanza sia comunicata:
 - al Prefetto di Roma;
 - al Commissariato PS Albano Laziale;
 - alla Stazione CC Albano Laziale
 - al Comando del Corpo Associato di Polizia Locale Albano Laziale e Castel Gandolfo;
 - al SUAP.

AVVISA

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale nonché in altre altre forme di divulgazione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- a. ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- b. ricorso al T.A.R. Regione Lazio entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.